

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

di nomina, dei componenti, di convocazione e svolgimento delle sedute, in relazione alle proprie e specifiche competenze, adotta il presente regolamento.

ART. 1 - COMPONENTI

dal Dirigente Scolastico, dalle rappresentanze elette dei docenti (n. 8), del personale A.T.A. (n. 2), dei genitori (n. 8), per un totale di 19 consiglieri.

ART. 2 - PRIMA CONVOCAZIONE E NOMINE

La prima seduta del Consiglio di Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla nomina degli eletti,

Consiglio di Istituto, del Vice Presidente e della Giunta esecutiva del Consiglio.

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio rappresentanti dei genitori secondo le seguenti modalità.

Il Dirigente invita i genitori rappresentanti ad esprimere le candidature.

Nel caso di unica autocandidatura non si procede a votazione.

a

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati possibili eletti.

Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio di Istituto rappresentanti dei genitori.

Per le elezioni del Vice Presidente si osservano le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente.

Qualora il Presidente dovesse cessare dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

ART. 3 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio;
- affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio;
- o e la regolarità delle presenze.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO E SUOI COMPITI

La designazione del Segretario del Consiglio è di personale e specifica competenza del Presidente.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta che viene sottoscritto da lui e dal Presidente.

Le incombenze di convocazione dei Consiglieri, sono svolte su indicazione del Presidente dal personale addetto alla segreteria della scuola.

ART. 5 - GIUNTA ESECUTIVA E SUE ATTRIBUZIONI

La Giunta esecutiva viene eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è composta da un docente, due genitori e un non docente.

La designazione dei membri della Giunta avviene a maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei possibili eletti.

La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ve ne sia la necessità, previa convocazione, ordine del giorno da comunicarsi ai componenti della stessa.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa.

ART. 6 - DURATA DEL CONSIGLIO E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Il Consiglio dura in carica 3 anni Scolastici.

Per la sostituzione dei membri decaduti, dimissionari o sostituti si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti.

Nel caso di esaurimento, dei membri da sostituire o dimissionari, di tutti4(t)4(4TETB(m)17(



di voto.

Nelle
amministrativa-contabile , il DSGA viene considerato
esperto e partecipa alla relativa seduta senza specifica delibera.

ART. 10 - CONVOCAZIONI

La convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o
ad un altro membro da lui, espressamente delegato.

la richiesta perviene da un terzo dei Consiglieri.

Rimane a discrezione del Presidente la facoltà di convocare il Consiglio quando la
richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio quando
la richiesta proviene dal Presidente della Giunta Esecutiva.

La richiesta di convocazione, sottoscritta da tutti i richiedenti, deve essere indirizzata
al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti dei quali si chiede la
trattazione.

ione:

- ituto o da un altro membro del
Consiglio espressamente delegato;

- deve avere la forma scritta;

-
preciso anche se sintetico;

- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;

-
- deve essere inviato a tutti i Consiglieri entro cinque giorni prima della seduta ordinaria
ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;

- può essere comunicato in via telematica -mail dei Consiglieri, preventivamente comunicato agli uffici di segreteria, della scuola, oppure può essere recapitato nelle mani dei Consiglieri;

- nel caso di sedute straordinari

I Consiglieri,
apposito foglio, indicando il giorno di ricezione.

Consiglieri sono tenuti a

, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta

ART. 11 - ORDINE DEL GIORNO

Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dai componenti del Consiglio stesso nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Singoli C

da trattare nella seduta in corso, ma occorre che la proposta venga discussa ed approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio che può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

ART. 12 - LA SEDUTA

La seduta è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

occasione, in assenza del numero legale, la seduta del Consiglio è dichiarata deserta; in tal caso il Presidente provvede ad indire una nuova convocazione.

Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta.

Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.

In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

Gli argomenti devono essere trattati secondo la disposizione con la quale sono stati

L e, pertanto, il Consiglio non può trattare argomenti

Tuttavia in caso di necessari

giorno questi possono essere trattati con voto a maggioranza assoluta.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ossia non è consentita la partecipazione alle stesse di persone diverse dai membri del Consiglio.

Il Consigliere assente non può delegare altro membro estraneo al Consiglio.

ART. 13 - LA DISCUSSIONE

La seduta deve trattare
giorno.

Ulteriori argomenti possono essere discussi, previa approvazione a maggioranza assoluta.

Ogni Consigliere ha diritto di intervenire anche più volte su ogni argomento del giorno in tempi contenuti e per un massimo di 5 minuti ad intervento, al fine di consentire una serena e democratica discussione che consenta la partecipazione di tutti.

I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere allegati alla con impossibilità di discute

ART. 14 - LA VOTAZIONE

Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la votazione.

La votazione può avvenire:

- per alzata di mano;
- per appello nominale con registrazione dei voti;
- per scheda segreta.

La votazione segreta è obbligatoria quando si procede, alla trattazione di questioni, riferite a persone.

In caso di votazione segreta il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto.

La votazione segreta può essere richiesta da qualsiasi membro del Consiglio e diviene obbligatoria se richiesta da almeno due componenti del Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale.

In caso di parità con voto palese prevale quello del Presidente.

In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto oggetto di votazione è stato approvato o respinto.

ART. 15 - LA DELIBERAZIONE

La delibera, perché specificazione se presenti o assenti e deve essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Segretario.

Inoltre, deve contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio di Istituto la competenza sul suo oggetto, il richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste nonché un dispositivo che contenga la parte precettiva del provvedimento con eventuale indicazione di modi e tempi di attuazione.

Le delibere del Consiglio di Istituto sono atti amministrativi contro i quali è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico Regionale in prima istanza ed entro 15 giorni dalla pubblicazione nel sito ufficiale della scuola e successivamente al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria -Sezione staccata di Reggio Calabria entro il termine di 60 giorni dalla decisione del Dirigente Scolastico Regionale.

validità e produce tutti i suoi effetti sino alla definizione del contenzioso, salvo

sospensione di efficacia pronunciata dagli organi preposti e competenti

ART. 16 - IL VERBALE

Il verbale essendo atto giuridico deve dar conto esatto ed obiettivo di quanto si è detto nella seduta a cui si riferisce.

Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio e deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi nominativi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti.

Il verbale deve riportare un riassunto in forma sintetica ma completa, della discussione e i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

I Consiglieri possono richiedere che le loro affermazioni siano messe a verbale.

Il verbale deve essere approvato nella seduta del Consiglio seguente a quella cui si riferisce.

ART. 17 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

della scuola e sul sito istituzionale della stessa tutte le delibere del Consiglio di Istituto.

I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto non sono pubblicati.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

Possono avere accesso agli atti esclusivamente coloro che sono in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive sue modifiche ed integrazioni.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere presentata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che la sottopone alla Giunta Esecutiva preposta che la accetta o la respinge.

ART. 18 - COMPETENZE

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d Interclasse e di Classe, ha potere di deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione del Piano Triennale formulato dal Collegio dei Docenti a seguito di atto di indirizzo del Dirigente scolastico;
- adozione del Regolamento interno di Istituto;
- c interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione,
- promozione di contatti con altri Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione anche con eventuale sottoscrizione di accordi di rete;
- p tività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse didattico ed educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere tituto;
- partecipazione a progetti di particolare interesse didattico ed educativo.

Il Consiglio di Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:

- scolastiche, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Docenti;
- al coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse e di Classe.

Il Consiglio di Istituto può, inoltre:

- esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico- o straordinario di risorse Amministrazione Scolastica;
- proporre al M.I.U.R. progetti di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e della strutture;
- essere promotore di iniziative od azioni da intraprendere nei confronti di Enti Pubblici



- contratti

ART. 20 - APPROVAZIONI E MODIFICHE

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 30 ottobre 2017 , ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed ha validità fino a quando non sarà espressamente modificato e/o integrato.

Le proposte di modifica del presente Regolamento saranno approvate a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Il presente Regolamento sarà affisso a A Istituto e pubblicato sul sito della scuola www.istitutocomprensivopalmi.gov.it , a cura del Dirigente Scolastico.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Avv. Paola Agresta